



# COMUNE DI MORENGO

Provincia di Bergamo

## ***REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE, FIERE E MANIFESTAZIONI IN GENERE, STORICHE E DI PREGIO***

## **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle sagre, fiere, manifestazioni, storiche e di pregio, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, il Comune redige ed approva, entro il 30 novembre di ogni anno, un elenco delle sagre, fiere, manifestazioni, storiche e di pregio, che si svolgeranno nell'anno seguente.
2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre, fiere, manifestazioni, storiche e di pregio, in cui sia presente o meno l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche e private in disponibilità pubblica.

## **Articolo 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono:

- a) **sagra**: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, che si svolge su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva;
- b) **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- c) **manifestazioni, storiche e di pregio**: sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee, organizzate sul territorio comunale, dotate di particolari caratteristiche di tradizione, storicità, contenuto culturale, coinvolgimento degli operatori economici locali o promozione delle produzioni alimentari e non alimentari locali.
- d) **Calendario Comunale delle sagre, fiere, manifestazioni, storiche e di pregio** (di seguito denominato come Calendario Comunale): l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sul sito web comunale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere, delle sagre e manifestazioni.
- e) **Calendario Regionale delle fiere e delle sagre** (di seguito denominato come Calendario Regionale): l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

## **Articolo 3 (Ufficio competente)**

1. Ai fini del presente Regolamento il Comune individua come ufficio competente, responsabile delle procedure indicate, l'Ufficio Tecnico.

## **Articolo 4 (Soggetti organizzatori)**

1. I soggetti abilitati all'organizzazione di sagre, fiere e manifestazioni sono:
  - a) gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, e associazioni pro-loco purché regolarmente costituite;

- b) l'Amministrazione Comunale;
- c) i partiti politici;
- d) gli organismi religiosi;
- e) le associazioni sindacali.
- f) gli operatori commerciali.

**Articolo 5**  
**(Attività non consentite)**

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre, fiere, manifestazioni in genere, storiche e di pregio, nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

**Articolo 6**  
**(Disposizioni generali e adempimenti in materia di Safety & Security)**

1. L'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che hanno luogo sul territorio comunale deve svolgersi in osservanza alle disposizioni del presente Regolamento, nonché nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, sindacale e di sicurezza posta a tutela di consumatori, lavoratori e terzi.
2. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a 10 giorni consecutivi. Tale limite non si applica nel caso di sagre con somministrazione in cui è previsto un coinvolgimento attivo nell'organizzazione della sagra da parte di operatori commerciali, artigianali e agricole, in forma singola o aggregata, aventi sede legale od operativa nel territorio del comune di Morengo. In ogni caso dovrà essere garantita una settimana di sospensione dallo svolgimento di sagre con somministrazione di alimenti e bevande per ogni mensilità. L'assegnazione delle autorizzazioni allo svolgimento di sagre con somministrazione di alimenti sarà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
  - a. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);
  - b. sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT);
  - c. anni di svolgimento della sagra;
  - d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
  - e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
4. Tutte le sagre, come in precedenza definite al comma 1 dell'articolo 2, che si svolgono sul territorio comunale, comprese quelle organizzate dal Comune, devono inoltre:
  - a. essere supportate da idonea assicurazione di responsabilità civile a copertura dei danni procurati alle cose o alle persone;
  - b. essere progettate prevedendo la presenza di adeguate aree destinate al parcheggio degli autoveicoli nonché di idonei servizi igienici, necessariamente garantendo l'accessibilità alla manifestazione da parte dei soggetti diversamente abili, cui vanno inoltre destinate apposite aree sosta e strutture igieniche dedicate;
  - c. essere predisposte per procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti durante la manifestazione, nonché al relativo smaltimento al termine della stessa, oltre che alla pulizia dell'area di svolgimento;

- d. osservare e rispettare le norme vigenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.
  - e. qualora le manifestazioni prevedano trattenimenti aperti al pubblico devono essere autorizzate a norma degli articoli 68 e 69 del TULPS, previa verifica di incolumità ai sensi dell'Articolo 80.  
Devono inoltre, in caso di occupazione del suolo pubblico, essere autorizzate all'utilizzo di tale suolo e dovrà effettuarsi, se dovuto, il pagamento della relativa tassa Comunale.
5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere o somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o (se dotati di licenza per il commercio ambulante) su quella adiacente alla sagra, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o su area pubblica normalmente attivi nell'area, previo consenso degli organizzatori della manifestazione per la parte eccedente il 10% della superficie anzidetta.
  6. In occasione delle sagre lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali o aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
  7. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate entro il termine di almeno 60 giorni prima dell'evento, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.
  8. Nel caso in cui non sia necessario acquisire il parere della Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo ai sensi art. 80 T.U.L.P.S. i termini di ricezione delle istanze sono ridotti a 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.
  9. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei. Qualora l'area della manifestazione sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone;
  10. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:
    - a. nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, etc., gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
    - b. l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovranno essere realizzate a norma di legge e certificate da tecnico abilitato.
    - c. le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
    - d. l'impianto a gas e l'utilizzo di bombole GPL dovranno essere installati a norma di legge e certificati da un tecnico abilitato.
    - e. tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.
    - f. gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, etc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

**Articolo 7**  
**(Calendario Iniziative)**

1. La Giunta Comunale, sentito l'Ufficio competente, stabilisce il "Calendario Comunale" nel quale vanno obbligatoriamente inserite tutte le sagre, fiere e manifestazioni in genere, storiche e di pregio eventualmente svolte anche su area privata aperta al pubblico.
2. Se ritenuto opportuno, ai fini di tale decisione la Giunta Comunale sente, con finalità consultiva, l'organo di governo del Distretto del Commercio Intercomunale "Castelli e Fontanili".
3. Le sagre e fiere inserite nel "Calendario Comunale" di cui al comma 1 del presente articolo, vengono ogni anno d'ufficio inseriti nel "Calendario Regionale" entro il 30 Novembre.
4. La Giunta Comunale ha facoltà, anche su proposta dell'Ufficio competente, di richiedere agli organizzatori degli eventi da inserire nel "Calendario Comunale" di cui al comma 1, informazioni, chiarimenti o modifiche del programma di svolgimento di tali manifestazioni.

#### **Articolo 8 (Zone sottoposte a tutela)**

1. Il Comune suggerisce, a seconda delle caratteristiche delle iniziative, le aree del proprio territorio ritenute più idonee individuando altresì, le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre, fiere, manifestazioni storiche e di pregio di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della L.R. 6/2010 dev'essere assoggettata ad autorizzazione.

#### **Articolo 9 (Istanza per lo svolgimento di sagre, fiere e manifestazioni, storiche e di pregio)**

1. L'iscrizione di una sagra, fiera e manifestazione, storica e di pregio di cui all'art. 2 del presente regolamento nel "Calendario Comunale" è subordinata alla presentazione di apposita istanza da rivolgere al Comune da parte dei soggetti che si propongono di organizzarla, avvalendosi esclusivamente della modulistica redatta dagli uffici comunali competenti.

L'istanza può essere inviata alla casella di posta elettronica certificata del Comune tramite il portale SUAP denominato [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), oppure direttamente al protocollo del Comune da parte dei soggetti interessati.

2. Per ogni manifestazione dovrà essere individuato un Responsabile con compiti di vigilanza sull'efficienza dei presidi di sicurezza e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio.
3. L'istanza deve essere depositata entro il 30 Settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo ed è sottoposta all'insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale che può, con espressa motivazione, suggerire modifiche e richiedere integrazioni delle domande depositate, nonché respingere le istanze di eventi che – pur ammissibili in quanto non espressamente in contrasto con le norme vigenti, né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali – siano comunque considerati insostenibili.
4. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
  - a. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);
  - b. sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT);
  - c. anni di svolgimento della sagra;

- d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
  - e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5. Qualora un'istanza coinvolga anche il territorio di altre aree municipali, il Comune non può procedere a inserire nel calendario regionale l'evento salvo che d'intesa con le altre Amministrazioni Comunali coinvolte.
  6. Le manifestazioni che prevedono trattenimenti aperti al pubblico devono essere autorizzate a norma degli articoli 68 e 69 del TULPS, previa verifica di incolumità ai sensi dell'Articolo 80. Devono inoltre, in caso di occupazione del suolo pubblico, essere autorizzate all'utilizzo di tale suolo e dovrà effettuarsi, se dovuto, il pagamento della relativa tassa Comunale.

#### **Articolo 10**

##### **(Pubblicazione del "Calendario Comunale" annuale e segnalazione alla Regione Lombardia)**

1. Entro il 31 Ottobre di ogni anno, il Comune, ricevute le istanze, verificherà il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento inoltre valuterà che le istanze ricevute non siano tutte in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione nei quali non siano previste sagre o feste.
2. Eventuali segnalazioni e modifiche richieste agli organizzatori devono pervenire all'Ufficio competente in forma scritta entro il 20 Novembre. La mancata accettazione di eventuali modifiche, entro tale data, da parte degli organizzatori comporta il respingimento delle relative istanze.
3. Entro il 30 Novembre, l'Ufficio competente pubblica il "Calendario Comunale" delle iniziative che si svolgeranno nell'anno successivo.
4. Entro il 15 Dicembre l'Ufficio competente inserisce l'elenco di cui al comma 3, corredato delle necessarie informazioni di legge, sull'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione Lombardia, che procederà dunque con la pubblicazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre.

#### **Articolo 11**

##### **(Modifiche al "Calendario Comunale" e "Calendario Regionale")**

1. Il Calendario Comunale e/o regionale può essere integrato o modificato soltanto dal Comune, che, se ritenuto opportuno, informa a tal fine l'organo di governo del Distretto del Commercio Intercomunale "Castelli e Fontanili" consultiva per l'attività del commercio su aree pubbliche.
2. Le modifiche relative all'inserimento di nuove manifestazioni sono ammissibili anche con riguardo a eventi non previsti in sede di programmazione annuale, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente.
3. Ogni richiesta di modifica da parte degli organizzatori deve in ogni caso essere inviata all'attenzione del Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata per la manifestazione.
4. In caso di proposta di nuove iniziative nella stessa area e data di svolgimento di altre già inserite prima del 30 novembre dell'anno precedente, quelle già inserite hanno la precedenza sulle nuove proposte.  
Il Comune ne dà pertanto avviso agli organizzatori indicando il motivo della impossibilità di approvazione dell'istanza e inserimento dell'iniziativa nel calendario.
5. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già inseriti nel calendario annuale, i termini di cui ai commi precedenti possono essere derogati – con provvedimento motivato – in ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

#### **Articolo 12**

##### **(Vigilanza e sanzioni)**

1. La Polizia locale vigila sull'applicazione del presente Regolamento, erogando le sanzioni previste dalla normativa vigente.

**Articolo 13**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione nei termini di legge.

**Articolo 14**  
**(Norme finali e transitorie)**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. In relazione alle istanze di inserimento nel "Calendario Comunale" relativo alle iniziative che si svolgeranno nell'anno 2020, le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.